CAMERA DEI DEPUTATI N. 3028-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE **COPPI ALESSANDRO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 novembre 1952 (*Stampato n. 1279*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PACCIARDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1952

—

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame può definirsi un vero e proprio codice normativo di tutta la materia dei doveri e dei diritti inerenti allo stato di ufficiale. Trattasi quindi di disegno di legge importante e complesso che, pure non innovando dalle fondamenta le disposizioni preesistenti, v'introduce modificazioni profonde nell'intento di unificare o, almeno, di armonizzare le norme di stato degli ufficiali delle tre Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), creando nel contempo per gli ufficiali stessi condizioni tali che, se pure non rappresentano l'*optimum* desiderabile soprattutto per le note ristrettezze di bilancio, costituiscono tuttavia un miglioramento sostanziale non solo di ordine morale, ma altresì economico.

Nel suo insieme il disegno di legge è opera esimia, organicamente concepita ed espressa e tale da doversi raccomandare alla vostra approvazione.

Ritiene il relatore di poterlo a voi illustrare – a nome della Commissione – cogliendone in rapida sintesi le linee fondamentali: quelle – è sottinteso – che appaiono innovatrici.

Certo: non sarebbe fuor d'opera, data l'importanza del disegno di legge, diffondersi su di esso con una disamina anche analitica delle singole disposizioni, ma forse è preferibile che egli – il relatore – si attenga al criterio dettovi, tale essendo stato anche il procedimento adottato dalla vostra Commissione.

I. — Prima osservazione di ordine preliminare è questa: che il disegno di legge, regolando lo stato di una categoria di cittadini che ha doveri e compiti particolarissimi e di estrema delicatezza e gravità, si è attenuto, in aderenza ai principî sanciti nella Costituzione, alla norma basilare per ogni Stato democratico che le Forze Armate sono al servizio della Nazione e che conseguentemente esse non hanno e non possono avere compiti diversi da quello di servire la Nazione nei modi e nelle forme che i legittimi poteri dello Stato – espressi direttamente o indirettamente dalla volontà sovrana del popolo – determinano. Ovvio quindi che l'ufficiale che porta le armi, che comanda uomini armati, che su questi uomini ha poteri di gran lunga superiori a quelli attribuiti alle altre gerarchie dei funzionari od impiegati dello Stato, abbia doveri che trascendono quelli della generalità dei cittadini e sia astretto a norme rigorose che non rappresentano la sopravvivenza di istituti anacronistici, ma la condizione stessa di esistenza di Forze Armate organicamente, efficientemente inquadrate per la difesa dello Stato e per la sicurezza dei cittadini in ogni condizione di tempo, di luogo, di circostanze.

Gli ufficiali, che certamente hanno vivissimo il senso del dovere ed avvertono appieno la nobile e grande responsabilità che su di essi incombe, sappiano che il Parlamento è perfettamente conscio dell'obbligo che ad esso spetta di loro assicurare condizioni morali e materiali che valgano a salvaguardarne con il decoro il prestigio; ad elevarli sempre più nella fiduciosa, amorevole, fraterna estimazione del Popolo, del quale, in una a tutti gli altri cittadini in armi, sono espressione viva ed eletta. Che se le condizioni economiche della Nazione non consentono di apportare miglioramenti anche più sostanziali; che se, a prescindere da questo lato del problema, anche la legge in esame presenta manchevolezze (e niuna cosa umana è perfetta), si abbia tuttavia la convinzione che il possibile è stato fatto: il possibile nella situazione presente.

II. — La vostra Commissione si è posta un primo quesito: dato che la legge è da tempo attesa ed è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento nel testo che vi è sottoposto, era opportuno suggerirvi di approvarla senza apportarvi emendamenti? In Commissione tutti gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione hanno espresso l'avviso che trattasi di disegno di legge egregiamente compilato, onde l'approvarlo senza modificazioni sarebbe stata soluzione opportuna pure se, su taluni punti, si fosse avvertita – come si è avvertita – la convenienza di mutamenti, tuttavia non essenziali. Senonché, la vostra Commissione è stata concorde nel ritenere che modificazione apportata dal Senato al testo governativo – e della quale si dirà – non fosse accettabile; che, conseguentemente, tale modificazione deve suggerirvi di eliminare anche se ciò facendo si rende necessario il rinvio all'altro ramo del Parlamento. Ha però opinato che convenisse limitarsi nel proporre emendamenti a quelli – secondo il suo giudizio – rigorosamente indispensabili; chiarimento che si dà per una esatta valutazione dei principî che hanno informato i lavori della Commissione, principî ai quali – ovviamente – si attiene il relatore.

III. — Dato fondamentale è che con il disegno di legge gli istituti basilari inerenti allo stato sono disciplinati in modo uniforme per tutte le Forze armate. Gli onorevoli colleghi che desiderano approfondire la materia possono consultare la relazione governativa che accompagna la presentazione del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento; qui pare bastevole l'accennare che quattro sono le posizioni in cui può venirsi a trovare l'ufficiale in servizio permanente e cioè: il servizio effettivo, la «a disposizione», l'aspettativa e la sospensione dall'impiego. Di particolare rilievo è la «a disposizione», sulla quale pare opportuno spendere qualche parola avendo anche formato oggetto di dibattito in sede di Commissione. In tale posizione vengono collocati gli ufficiali idonei al servizio incondizionato che, tolti definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continuano ad essere provvisti d'impiego (cfr. relazione ministeriale). Vi possono essere collocati, *ma con diverso trattamento*, vuoi gli ufficiali che nel servizio permanente effettivo siano stati dichiarati idonei all'avanzamento, che coloro cui tale idoneità non sia stata riconosciuta. Posto l'accento sulla diversità di trattamento delle due categorie (idonei e non idonei all'avanzamento), è lecito chiedersi se, a certi effetti, non fosse stato avviso migliore creare due distinte posizioni: una per i giudicati idonei, mantenendosi per

questi la « a disposizione »; altra per i non idonei che poteva chiamarsi la « in sopranumero » o con diversi termini.

Poiché tuttavia la distinzione *agli effetti pratici* sarebbe priva di rilievo, la Commissione, per mantenersi fedele al principio adottato di proporre i soli emendamenti che incidono sulla sostanza, ha ritenuto consigliabile di non introdurre modificazioni al testo, pure rendendosi conto della legittimità del desiderio dei dichiarati idonei di venire considerati in distinta posizione.

IV. — La cessazione dal servizio permanente vede un'importante innovazione. Di fatto, l'ufficiale raggiunto dai limiti di età, *a seconda della idoneità fisica*, viene collocato nell'*ausiliaria*, nella riserva o in congedo assoluto. Si estende così la categoria dell'ausiliaria agli ufficiali di tutte le Forze armate (attualmente esiste solo nella Marina), e poiché gli ufficiali compresivi sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente (articolo 55), viene ad essi corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità di cui all'articolo 68 nonché altra speciale perché esclusiva alla categoria (articolo 67). Inoltre il periodo di permanenza in ausiliaria è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo (articolo 69).

V. — A questo punto sembra conveniente occuparsi della questione sulla quale la Commissione è in contrasto con decisione adottata dall'altro ramo del Parlamento. Come gli onorevoli colleghi ricordano, la nostra Assemblea, nelle seduta del 30 novembre 1951, approvò con modificazioni il disegno di legge « Organici degli ufficiali dell'Esercito *e limiti di età* per la cessazione dal servizio permanente », già approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato. Si finì con l'avere la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, che fissa appunto, oltre gli organici, *i limiti di età*. Il Governo, presentando il disegno di legge del quale ci occupiamo, vi ha inserito – così come doveva farsi – le tabelle relative ai limiti di età senza apportare alcuna modificazione alle precedenti e di cui alla ricordata legge 24 dicembre 1951, n. 1638. Senonché l'altro ramo del Parlamento ha approvato emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vaccaro con il quale *sono elevati di un anno i limiti di età per i generali di divisione e di brigata* (da 60 a 61 per i primi; da 58 a 59 per i secondi). La materia dei limiti di età è assai delicata. Ogni modificazione che vi si apporti deve attentamente essere soppesata sia sotto la visuale ampia della politica da seguirsi in argomento (quadri giovani o meno giovani, ecc.), che da quella più ristretta, ma pure importante, della carriera degli ufficiali. A ciò si aggiunga che ogni modificazione – tanto più se parziale – ha ripercussioni notevoli sopratutto, ma non esclusivamente, verso il basso della gerarchia che può vedersi inopinatamente sbarrata la possibilità della promozione ai gradi superiori. Inopinatamente e deludendo le legittime aspettative, perché appare dubbia la convenienza di modificare limiti di età che il Parlamento ha fissato con legge recentissima. Per questi motivi la vostra Commissione (pure prospettandosi anche soluzioni diverse) è venuta senza contrasto nella determinazione di suggerire all'Assemblea il ritorno al testo governativo.

VI. — Caratteristiche salienti del disegno di legge, oltre le ricordate, sono le seguenti:

a) introduzione della riserva di complemento che comprende gli ufficiali che hanno obbligo di servizio soltanto in tempo di guerra;

b) sostituzione della sospensione dall'impiego alla sospensione del grado;

c) sostanziale modificazione nella costituzione dei consigli di disciplina e nel loro funzionamento al precipuo, ma non esclusivo, fine di garantire la più ampia indipendenza nel giudizio;

d) la più esatta determinazione del concetto di idoneità fisica al servizio incondizionato ed accertamenti periodici relativi;

e) la riduzione del periodo di aspettativa da tre anni a due.

L'elencazione potrebbe continuare, ma sintetizzando può dirsi che tutto il complesso delle norme è inteso, da un lato, ad assicurare alle Forze armate ufficiali moralmente, fisicamente e intellettualmente idonei; da altro lato, ad eliminare abusi o possibilità di abusi; da ultimo, a circondare l'ufficiale, anche considerato come singola persona, di garanzie atte a porlo al riparo da volute o non volute ingiustizie.

VII. — Il relatore, attenendosi strettamente al mandato conferitogli, non propone altri emendamenti all'infuori di quello illustrato. Converrà tuttavia esaminare se sia

organicamente redatto l'articolo 68 strettamente connesso all'articolo 56. Per vero l'articolo 68 determina – tra l'altro – che all'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria compete una indennità speciale *per un periodo di otto anni*, laddove l'articolo 56 fissa in otto anni la durata massima di permanenza nell'ausiliaria per la generalità degli ufficiali, ma in *dodici* per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale ed in *quattro* per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica. Direbbesi che nella formulazione dell'articolo 68 si è avuto riguardo alla norma generale e non alle particolari, mentre sembrerebbe opportuno, almeno ad evitare dubbi interpretativi, che pure le seconde vi venissero considerate.

VIII. — A conclusione di questa relazione, forse troppo scarna e asistematica, pare conveniente non passare in silenzio la circostanza che pure la vostra Commissione si è posto il quesito dell'opportunità o meno di apportare modificazioni a talune norme relative al trattamento economico (pensioni, indennità, ecc.).

È sembrato alla Commissione che sia preferibile attenersi anche in questa materia al testo approvato dal Senato. Ciò soprattutto al fine di non creare situazione che praticamente, e probabilmente con scarso frutto, finirebbe con il ritardare l'approvazione del disegno di legge.

IX. — Ricordato che tutti gli onorevoli colleghi che hanno preso parte alla discussione in sede di Commissione si sono espressi nel senso di ritenere sostanzialmente meritevole di approvazione il disegno di legge in esame, il relatore, facendosi eco di tale concorde manifestazione di opinione, lo raccomanda a sua volta all'approvazione dell'Assemblea.

COPPI ALESSANDRO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

ART. 2.

L'ufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

Per l'ufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

ART. 3.

Gli ufficiali si distinguono in:
ufficiali in servizio permanente;
ufficiali in congedo;
ufficiali in congedo assoluto.

Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego.

Gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

TITOLO II.

GRADO

ART. 4.

Il grado è indipendente dall'impiego. È conferito con decreto del Presidente della Repubblica.

Non sono concessi gradi onorari.

ART. 5.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado,

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

TITOLO II.

GRADO

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

ART. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

ART. 7.

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina, l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria conseguito al termine dei corsi di reclutamento o nei concorsi.

ART. 8.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

ART. 9.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo di ufficiali di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinata dall'età, salvo il caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale, è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale.

ART. 10.

L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:

1°) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

2°) detenuto in istato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

3°) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;

4°) in aspettativa per motivi privati;

5°) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte,

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopra indicate.

ART. 11.

L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

ART. 12.

L'ufficiale che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subirà, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta.

ART. 13.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ART. 14.

Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata.

Gli ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

TITOLO III.

UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I. — IMPIEGO.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

ART. 15.

L'impiego consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente.

L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

ART. 16.

Con la professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

ART. 17.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono:

a) il servizio effettivo;
b) l'a disposizione;
c) l'aspettativa;
d) la sospensione dall'impiego.

Sezione II. — *Servizio effettivo.*

ART. 18.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo la necessità di servizio, in base alle leggi di ordinamento o a speciali disposizioni.

ART. 19.

È idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per gli ufficiali della Marina.

Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.

L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dai regolamenti.

TITOLO III.

UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I. — IMPIEGO.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

Sezione II. — *Servizio effettivo.*

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Identico.

Sezione III. — *A disposizione.*

ART. 20.

L'a disposizione è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.

L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione.

L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età.

Sezione IV. — *Aspettativa.*

ART. 21.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo o dall'a disposizione per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;

c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

d) motivi privati;

e) riduzione di quadri.

L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera *a*), a domanda o d'autorità per le cause di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*), soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera *d*).

Le cause indicate alle lettere *b*) e *c*) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella indicata alla lettera *d*) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.

Nel caso di cui alla lettera *d*) la concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio e la sua durata non può essere inferiore ai quattro mesi. Ove l'aspettativa

Sezione III. — *A disposizione.*

ART. 20.

Identico.

Sezione IV. — *Aspettativa.*

ART. 21.

Identico.

abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

Verificandosi una riduzione di quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda. L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può essere collocato in aspettativa.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino allo esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.

ART. 22.

L'aspettativa non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni del quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo o a disposizione.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 22.

ART. 24.

Identico.

Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

ART. 25.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento o ai corsi o agli esperimenti o agli esami, essere richiamato in servizio anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21.

L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitarî prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

ART. 26.

Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato in servizio, purché idoneo a servizio incondizionato, ed anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21. Se in aspettativa per riduzione di quadri, l'ufficiale richiamato in servizio è considerato in soprannumero.

ART. 27.

I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettariva ed i richiami in servizio sono disposti con decreto ministeriale.

Sezione V. — *Sospensione dall'impiego.*

ART. 28.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

a) precauzionale;
b) disciplinare;
c) penale.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Identico.

Sezione V. — *Sospensione dall'impiego.*

ART. 28.

Identico.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

ART. 29.

L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dallo impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Oltre al caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata a tutti gli effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a procedimento disciplinare, oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale, revocandosi l'eventuale eccedenza.

ART. 30.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa richiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

ART. 31.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

ART. 29.

Identico.

ART. 30.

Identico.

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale.

Il decreto deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno determinato la sospensione e, nel caso dell'articolo 30, anche la durata.

ART. 32.

Identico.

CAPO II. — CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE.

CAPO II. — CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

ART. 33.

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) non idoneità agli uffici del grado;

d) domanda;

e) d'autorità;

f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;

g) applicazione della legge sull'avanzamento;

h) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente articolo 33, cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di un consiglio di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

ART. 34.

Identico.

Sezione II. — *Cessazione dal servizio permanente per età.*

Sezione II. — *Cessazione dal servizio permanente per età.*

ART. 35.

L'ufficiale, che abbia raggiunto il limite di età indicato nelle tabelle numeri 1, 2 e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

ART. 35.

Identico.

L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.

L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Sezione III. — *Cessazione dal servizio permanente per infermità.*

ART. 36.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattisi di infermità non provenienti da cause di servizio:

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto,

Sezione III. — *Cessazione dal servizio permanente per infermità.*

ART. 36.

Identico.

pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

ART. 37.

Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 36 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

ART. 38.

All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, liquidato in base al numero di anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile indicati nel comma stesso dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di quattro anni.

ART. 39.

L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Identico.

ART. 39.

Identico.

ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra.

L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità, proveniente da causa di servizio.

All'ufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 36 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera *b*), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 10 novembre 1920, n. 1626.

Sezione IV. — *Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado.*

ART. 40.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal

Sezione IV. — *Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado.*

ART. 40.

Identico.

servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratti di generale di Corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del capo di stato maggiore della Difesa;

b) alla determinazione del Ministro su proposta della autorità gerarchiche da cui dipende l'ufficiale, se si tratti di ufficiale di altro grado. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

ART. 41.

Nei confronti dell'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 40, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non avrà più luogo ove sia adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.

ART. 42.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente: tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 36.

Sezione V. — *Cessazione dal servizio permanente a domanda.*

ART. 43.

L'ufficiale, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni, ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio.

Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate o in riserva, per gli ufficiali della Marina, o del servizio di volo, per gli ufficiali

ART. 41.

Identico.

ART. 42.

Identico.

Sezione V. — *Cessazione dal servizio permanente a domanda.*

ART. 43.

Identico.

dell'Aeronautica. In nessun caso tale riduzione potrà essere superiore a cinque anni.

I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori, e ufficiali di grado corrispondente potranno, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purché abbiano raggiunto il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione sarà loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori.

L'ufficiale, che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità. L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempreché abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza. L'ufficiale è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Sezione VI. — *Cessazione dal servizio permanente d'autorità.*

ART. 44.

L'ufficiale può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'articolo 43 per la cessazione dal servizio permanente a domanda.

L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del capo di stato maggiore della Difesa;

Sezione VI. — *Cessazione dal servizio permanente d'autorità.*

ART. 44.

Identico.

b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

Sezione VII. — *Cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali.*

ART. 45.

L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio permanente nei casi da tali disposizioni previsti.

La inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 36. L'ufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera *b*) dello stesso articolo 36, altrimenti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

Sezione VIII. — *Cessazione dal servizio permanente in applicazione della legge sull'avanzamento.*

ART. 46.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età. In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento si applicano le disposizioni

Sezione VII. — *Cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali.*

ART. 45.

Identico.

Sezione VIII. — *Cessazione dal servizio permanente in applicazione della legge sull'avanzamento.*

ART. 46.

Identico.

contenute nella lettera *c*) dell'articolo 36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo 36.

TITOLO IV.

UFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 47.

L'ufficiale in congedo è assegnato a comandi, unità, truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territoriali, in relazione all'età, alle condizioni fisiche e alla capacità professionale, secondo le norme contenute nelle leggi di ordinamento.

ART. 48.

L'ufficiale in congedo può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;

b) in congedo illimitato;

c) sospeso dalle funzioni del grado.

ART. 49.

L'ufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

ART. 50.

L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio, d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto ministeriale previa adesione del Ministro del tesoro.

ART. 51.

L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 56 o prima del raggiungimento del limite di età stabilito dagli articoli 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, è collocato in congedo assoluto.

ART. 52.

L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

TITOLO IV.

UFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 47.

Identico.

ART. 48.

Identico.

ART. 49.

Identico.

ART. 50.

Identico.

ART. 51.

Identico.

ART. 52.

Identico.

La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

ART. 53.

L'ufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito da un'arma ad un'altra arma o ad un servizio, da un servizio ad un'arma ovvero ad altro servizio, da un ruolo ad altro dello stesso servizio quando sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, pei trasferimenti da un'arma ad un servizio, quando abbia superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma seguente, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un servizio, soltanto a domanda.

Il trasferimento ai servizi sanitario o veterinario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei servizi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale che, appartenendo ad uno dei ruoli delle armi, faccia domanda di rimanervi.

L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; però, nei trasferimenti da un'arma ad un servizio e nei trasferimenti obbligatori ai servizi sanitario e veterinario, l'ufficiale che rivesta grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.

ART. 54.

Per l'ufficiale in congedo della Marina non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.

Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad un'altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge e i casi indicati dalle leggi di ordinamento e di reclutamento.

CAPO II. — UFFICIALI DELL'AUSILIARIA.

ART. 55.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costante-

ART. 53.

Identico.

ART. 54.

Identico.

CAPO II. — UFFICIALI DELL'AUSILIARIA.

ART. 55.

Identico.

mente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti.

Il richiamo in temporaneo servizio dello ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del Ministro del tesoro.

ART. 56.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale la permanenza massima nell'ausiliaria è di dodici anni. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica la permanenza massima è di quattro anni.

Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.

Al termine del periodo indicato nel primo comma l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

ART. 57.

L'ufficiale, che all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età sia stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'articolo 56 riacquisti l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

CAPO III. — UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

ART. 58.

La categoria di complemento comprende gli ufficiali che, nominati direttamente in tale categoria o provenienti dal servizio permanente, sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata.

ART. 56.

Identico.

ART. 57.

Identico.

CAPO III. — UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

ART. 58.

ART. 59.

L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

c) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.

ART. 59.

Identico.

ART. 60.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge ed i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

ART. 60.

Identico.

ART. 61.

L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i limiti di età di cui alla tabella numero 4 annessa alla presente legge.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, sia riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento, è collocato nella riserva di complemento.

L'ufficiale collocato nella riserva di complemento ai sensi del comma precedente può, a domanda o d'autorità, essere reiscritto nella categoria di complemento, qualora riacquisti l'idoneità prevista per detta categoria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dalla tabella numero 4.

L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento dei 40 anni se ufficiale superiore o dei 35 anni se ufficiale inferiore, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile. L'ufficiale, però, che all'età sopra indicata svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo può, per de-

ART. 61.

Identico.

terminazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti di complemento fino al raggiungimento del limite di età previsto dalla annessa tabella numero 4; raggiunto tale limite, l'ufficiale è collocato nella riserva di complemento di detto ruolo.

CAPO IV. — UFFICIALI DELLA RISERVA.

ART. 62.

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

ART. 63.

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;

70 anni se colonnello o grado corrispondente;

66 anni se tenente colonnello o maggiore, o gradi corrispondenti;

62 anni se ufficiale inferiore.

Per gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di:

65 anni se capitano;

63 anni se ufficiale subalterno.

CAPO V. — UFFICIALI DELLA RISERVA DI COMPLEMENTO.

ART. 64.

La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

ART. 65.

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

65 anni se ufficiale superiore;

62 anni se ufficiale inferiore.

CAPO IV. — UFFICIALI DELLA RISERVA.

ART. 62.

Identico.

ART. 63.

Identico.

CAPO V. — UFFICIALI DELLA RISERVA DI COMPLEMENTO.

ART. 64.

Identico.

ART. 65.

Identico.

TITOLO V.

UFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

ART. 66.

L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti, in quanto applicabili.

TITOLO VI.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO RIGUARDANTI GLI UFFICIALI CHE CESSANO DAL SERVIZIO PERMANENTE

ART. 67.

All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale spettante ai sensi dell'articolo 68, la seguente indennità annua lorda, non riversibile:

subalterni	L.	40.000
capitani e gradi corrispondenti	»	50.000
maggiori e gradi corrispondenti	»	60.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	»	70.000
colonnelli e gradi corrispondenti	»	90.000
generali di brigata e gradi corrispondenti	»	120.000
generali di divisione e gradi corrispondenti	»	140.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti	»	160.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	»	180.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennità militare, di assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione viveri e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennità di volo, al-

TITOLO V.

UFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

ART. 66.

Identico.

TITOLO VI.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO RIGUARDANTI GLI UFFICIALI CHE CESSANO DAL SERVIZIO PERMANENTE

ART. 67.

Identico.

l'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

ART. 68.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanenente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio; compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

subalterni	L.	80.000
capitani e gradi corrispondenti	»	100.000
maggiori e gradi corrispondenti	»	120.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	»	140.000
colonnelli e gradi corrispondenti	»	180.000
generali di brigata e gradi corrispondenti	»	240.000
generali di divisione e gradi corrispondenti	»	280.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti	»	320.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata	»	360.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti.

ART. 68.

Identico.

Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di di cui al secondo comma dell'articolo 38 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni: essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 38.

All'ufficiale, che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

ART. 69.

Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate tesoro viene operata in ragione del sei per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo comma del presente articolo è ridotto alla metà.

ART. 69.

Identico.

TITOLO VII.

PERDITA DEL GRADO

ART. 70.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1°) dimissioni volontarie.

Non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto l'età oltre la quale cessa ogni obbligo di servizio previsto per i militari di truppa, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione del Presidente della Repubblica.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non può dimettersi dal grado finché conservi l'idoneità al servizio della riserva, o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio.

L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.

La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione totale o parziale;

2°) dimissioni di autorità:

a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

b) per irreperibilità accertata;

c) per attività sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

d) per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando l'ufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del codice penale comune, e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto codice, la decisione del Ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

3°) cancellazione dai ruoli:

a) per perdita della cittadinanza;

b) per assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui l'ufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

TITOLO VII.

PERDITA DEL GRADO

ART. 70.

Identico.

c) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate degli Stati esteri;

4°) rimozione: per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina;

5°) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto codice penale.

ART. 71.

La perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

La perdita del grado decorre:

dalla data del decreto nei casi di cui ai numeri 1, 2 lettere *b*), *c*) e *d*), 3 lettera *a*), e 4 dell'articolo 70;

dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2 lettera *a*), e 5 dell'articolo 70;

dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al numero 3 lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo 70.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 34, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 4 e 5 del predetto articolo 70 decorre dalla data in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

ART. 72.

Può essere reintegrato nel grado:

1°) a domanda, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al numero 2 lettere *a*), *b*) e *c*) e numero 3 lettera *a*) dell'articolo 70, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2°) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3 lettera *b*) dell'articolo 70, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

3°) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del numero 4 dell'articolo 70, quando

ART. 71.

Identico.

ART. 72.

Identico.

abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per l'ufficiale che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. L'ufficiale che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4°) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero 5 dell'articolo 70, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera *a*) di detto numero 5, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado dell'ufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

TITOLO VIII.

DISCIPLINA

CAPO I. — SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO.

ART. 73.

Le sanzioni disciplinari di Stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 30;

b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, prevista dall'articolo 52;

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al numero 4 dell'articolo 70.

CAPO II. — PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Sezione I. — *Inchiesta formale.*

ART. 74.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale può essere

TITOLO VIII.

DISCIPLINA

CAPO I. — SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO.

ART. 73.

Identico.

CAPO II. — PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sezione I. — *Inchiesta formale.*

ART. 74.

Identico.

passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 73.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

L'inchiesta formale viene esperita secondo le norme stabilite nel regolamento.

ART. 75.

La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, o al comandante militare territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso.

Se trattisi di ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale stesso appartiene o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la decisione di cui al comma precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti capi di stato maggiore o al comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Se trattisi di ufficiale generale o colonnello, o di grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi, reparti di altra Forza armata, o di più ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata ma dipendenti da enti o comandi militari diversi, la decisione è riservata al Ministro.

Quando siavi corresponsabilità tra ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro.

ART. 76.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale.

ART. 77.

Le autorità militari indicate ai primi due commi dell'articolo 75, e il Ministro nei casi preveduti dai commi terzo e quarto dello stesso articolo 75 e dall'articolo 76, decidono, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, se all'ufficiale debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nelle lettere *a*) e

ART. 75.

Identico.

ART. 76.

Identico.

ART. 77.

Identico.

b) dell'articolo 73 o se l'ufficiale medesimo debba essere deferito al consiglio di disciplina per eventuale perdita del grado per rimozione.

Ove le Autorità militari di cui ai primi due commi dell'articolo 75 ritengano che all'ufficiale debba essere inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, ne fanno proposta al Ministro, il quale può anche deferire l'ufficiale a consiglio di disciplina.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Sezione II. — *Consiglio di disciplina.*

ART. 78.

L'ufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti incompatibili con lo stato di ufficiale è sottoposto ad un consiglio di disciplina.

Il consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

ART. 79.

Il consiglio di disciplina è formato di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando:

a) per gli ufficiali generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, dal Ministro;

b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o dal comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della propria Forza armata o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale è assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, il consiglio di disciplina è formato dal comandante militare della stessa Forza armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

Sezione II. — *Consiglio di disciplina.*

ART. 78.

Identico.

ART. 79.

Identico.

Se si tratti di più giudicandi, della stessa o di diverse Forze armate, il consiglio è formato in relazione all'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il consiglio è formato da uno dei comandanti militari indicati alla precedente lettera *b*), designato dal Ministro.

ART. 80.

Il consiglio di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, qualora il giudicando sia tenente colonnello o abbia grado corrispondente, il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

L'arma, il corpo, il ruolo, il servizio, cui devono appartenere gli ufficiali che costituiscono il consiglio di disciplina in relazione all'arma, corpo, ruolo o servizio di appartenenza dell'ufficiale da giudicare, sono indicati nella tabella numero 5 annessa alla presente legge.

ART. 81.

Il consiglio di disciplina per i generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, si compone, salvo il disposto del terzo comma, di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattisi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.

In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte del consiglio ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate.

Per i generali di armata e ufficiali di grado corrispondente il consiglio di disciplina è composto dei cinque ufficiali generali e ammiragli più elevati in grado e più anziani fra le tre Forze armate, non impediti dal parteciparvi.

ART. 80.

Identico.

ART. 81.

Identico.

Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.

Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

ART. 82.

Per la formazione del consiglio di disciplina a carico di più ufficiali appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.

Per la scelta degli altri quattro membri:

a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano ed un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;

b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano ed uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;

c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano alle tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.

ART. 83.

Non possono far parte del consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di stato maggiore della Difesa, i capi e i sottocapi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo stato maggiore della Difesa, agli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;

d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di segretario generale, direttore generale, capo di gabinetto,

ART. 82.

Identico.

ART. 83.

Identico.

e gli ufficiali addetti al gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei segretari generali;

e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;

f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;

g) l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

h) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;

i) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

l) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.

ART. 84.

L'ufficiale sottoposto a consiglio di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti del consiglio. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui l'ufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione del consiglio di disciplina.

I componenti ricusati sono sostituiti.

ART. 85.

Il consiglio di disciplina è convocato dall'autorità che lo ha formato ai sensi dell'articolo 79.

Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione all'ufficiale sottoposto a consiglio. Trasmette, contemporaneamente, ai componenti del consiglio l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dell'inquisito.

Il consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

ART. 86.

Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso; invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.

Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute le dichiarazioni

ART. 84.

Identico.

ART. 85.

Identico.

ART. 86.

Identico.

scritte degli altri membri del consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, sarà proceduto in sua assenza.

ART. 87.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sull'importanza dei giudizi che sono chiamati ad esprimere; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre quindi l'ufficiale, e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri del consiglio o il giudicando desiderino che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente e i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente possono chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intenda valersi di dette facoltà, ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta.

La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere.

Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Il consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il presidente mette ai voti il seguente quesito:

« *Il è meritevole di conservare il grado ?* ».

La votazione è segreta. Il giudizio del consiglio è espresso a maggioranza assoluta.

ART. 87.

Identico.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del consiglio; il verbale viene letto e firmato dai componenti il consiglio.

Il presidente scioglie il consiglio e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti del consiglio sono vincolati al segreto di ufficio.

ART. 88.

Il Ministro può modificare il giudizio del consiglio di disciplina se non espresso all'unanimità e soltanto a favore dell'ufficiale.

Sezione III. — *Norme particolari per gli ufficiali residenti all'estero.*

ART. 89.

Agli effetti degli articoli 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

ART. 90.

La ricusazione di cui all'articolo 84 può essere presentata dall'ufficiale residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione del consiglio.

ART. 91.

L'ufficiale residente all'estero che sia sottoposto a consiglio di disciplina, qualora ritenga di non potersi presentare al consiglio, ne dà partecipazione al presidente al quale può far pervenire la memoria a difesa di cui all'articolo 87.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA

ART. 92.

In tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

ART. 93.

In tempo di guerra il Ministro ha facoltà, sentito il parere dei capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impie-

ART. 88.

Identico.

Sezione III. — *Norme particolari per gli ufficiali residenti all'estero.*

ART. 89.

Identico.

ART. 90.

Identico.

ART. 91.

Identico.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA

ART. 92.

Identico.

ART. 93.

Identico.

gati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata.

Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.

ART. 94.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 43 e 45 della presente legge.

ART. 95.

In tempo di guerra, per i procedimenti disciplinarî si applicano le norme di cui al precedente Titolo VIII, salvo quanto stabilito dai commi che seguono.

Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare il consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il Ministro, per la formazione del consiglio di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, il Ministro può delegare il capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare il consiglio di disciplina.

Per gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il consiglio di disciplina è composto di cinque membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare il consiglio tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 96.

L'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata di due anni stabilita dall'articolo 22, rimane in tale posizione sino al termine del periodo concessogli.

ART. 94.

Identico.

ART. 95.

Identico.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 96.

Identico.

ART. 97.

Per inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'articolo 77 sono adottate dall'autorità che ebbe a ordinare l'inchiesta.

Per i consigli di disciplina, già convocati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta.

ART. 97.

Identico.

ART. 98.

L'ufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto, continua a rimanere in tale posizione anche se non abbia ancora raggiunto i limiti di età previsti dalla presente legge.

ART. 98.

Identico.

ART. 99.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio si continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 99.

Identico.

ART. 100.

Gli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per età, a domanda, o in applicazione della legge di avanzamento, sono trasferiti nella ausiliaria e vi rimangono fino al compimento del periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio permanente, ferme restando, per il computo di detto periodo agli effetti della pensione, le disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del comma precedente compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità prevista dall'articolo 67. A quelli di essi che abbiano acquisito diritto, all'atto del collocamento nella riserva, all'indennità di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data predetta, in luogo di tale ultima indennità, quella di cui all'articolo 68 della presente legge.

ART. 100.

Identico.

ART. 101.

Le norme di cui al primo comma del precedente articolo 100 si applicano anche agli ufficiali dell'Esercito che, collocati nella riserva ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, con diritto a pensione di riposo, siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria.

ART. 101.

Identico.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Agli ufficiali che non saranno trasferiti nell'ausiliaria continuerà ad essere corrisposto il trattamento al quale acquisirono diritto all'atto del collocamento nella riserva. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

ART. 102.

Agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per una causa diversa da quelle indicate negli articoli 100 e 101 o in congedo assoluto, e che fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo dell'indennità predetta, quella stabilita dall'articolo 68.

ART. 103.

Gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva senza diritto a pensione di riposo sono trasferiti nella categoria di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

ART. 104.

Agli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano « a disposizione », e che in tale posizione siano stati collocati per il raggiungimento dei limiti di permanenza massima di grado previsti dall'articolo 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, si applicano le norme degli articoli 20 e 69 della presente legge.

Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano « a disposizione », e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quello indicato al primo comma, possono, entro tre mesi dalla data suddetta, presentare domanda per il trasferimento in ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quelle previste dall'articolo 4 del regio decreto-

ART. 102.

Identico.

ART. 103.

Identico.

ART. 104.

Identico.

legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni. Per detti ufficiali il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di « a disposizione », il massimo di otto anni.

Agli ufficiali di cui al secondo comma che non presenteranno domanda per il trasferimento in ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

ART. 105.

La categoria di « fuori organico », prevista dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, è soppressa.

Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quella prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni. Gli ufficiali per i quali il trattamento complessivo risulti inferiore a quello goduto nella posizione di « fuori organico » conserveranno la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam* per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanere nella posizione anzidetta.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di « fuori organico », il massimo di otto anni.

ART. 106.

Agli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge di avanzamento, o per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico », o in applicazione dell'articolo 122 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493,

ART. 105.

Identico.

ART. 106.

Identico.

competono, dalla data suddetta, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto- legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, e successive modificazioni, dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni.

Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'articolo 67. A detti ufficiali non è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Restano ferme, per gli ufficiali di cui al presente articolo, le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.

ART. 107.

Gli ufficiali della Marina, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 490, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

ART. 108.

Agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in riforma, a riposo o in congedo assoluto, con diritto alla indennità

ART. 107.

Identico.

ART. 108.

Identico.

prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, compete, dalla data suddetta, in luogo di tale indennità, quella stabilita dall'articolo 68 della presente legge.

ART. 109.

La categoria del congedo provvisorio è soppressa. Gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte di detta categoria, sono trasferiti nell'ausiliaria o nella riserva, a seconda che siano stati collocati in congedo provvisorio per esclusione definitiva dall'avanzamento o per non idoneità agli uffici del grado. Sono parimenti trasferiti nella riserva gli ufficiali collocati in congedo provvisorio per infermità.

All'ufficiale in congedo provvisorio, all'atto del trasferimento in ausiliaria o nella riserva, è liquidata la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale trasferito nell'ausiliaria, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67 in luogo di quella prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Qualora l'ufficiale trasferito nell'ausiliaria o nella riserva venga a percepire un trattamento complessivo inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, conserverà la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam* per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanere nella posizione di congedo provvisorio.

Per la permanenza dell'ufficiale in ausiliaria e il computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in detta posizione, si applicano le norme esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 110.

Agli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge di avanzamento ovvero per compiuto periodo di permanenza nel congedo speciale, competono, dalla data suddetta, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità pre-

ART. 109.

Identico.

ART. 110.

Identico.

viste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'articolo 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, e successive modificazioni, dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.

Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'articolo 67. A detti ufficiali non è corrisposta la indennità prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Restano ferme per gli ufficiali di cui al presente articolo le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.

ART. 111.

Gli ufficiali dell'Aeronautica, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto-legge 14 marzo 1946, n. 384, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, sarà attribuita l'indennità di cui allo articolo 68 della presente legge.

ART. 112.

Gli ufficiali dell'Esercito, nei cui riguardi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia trovato applicazione l'articolo 35 della legge 9 maggio 1940, n. 369, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.

Gli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in ser-

ART. 111.

Identico.

ART. 112.

Identico.

vizio permanente ai sensi degli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 44 del predetto decreto-legge.

ART. 113.

Per l'ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato, o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149, e dell'articolo 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, di cui al successivo articolo 117, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente o se, in seguito alla rinnovazione del giudizio di avanzamento, l'ufficiale venga dichiarato idoneo all'avanzamento, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 114.

In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

ART. 113.

Identico.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 114.

Identico.

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per cause di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace solo in casi eccezionali, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.

ART. 115.

Sono sanzionati i richiami in servizio degli ufficiali ciechi del ruolo d'onore o della riserva disposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 116.

La presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di Forze armate diverse dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica e dei corpi militari od organizzati militarmente per i quali in base alle vigenti disposizioni siano applicabili le norme riflettenti lo stato degli ufficiali dell'Esercito, i relativi regolamenti, nonché il regolamento di disciplina militare per gli ufficiali medesimi.

ART. 117.

Sono abrogate le leggi 11 marzo 1926, n. 397 e 9 maggio 1940, n. 369, e le successive modificazioni, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili. È pure abrogato il regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149.

ART. 118.

Alla copertura dell'onere di lire settecentonovantaquattro milioni, che nell'esercizio finanziario 1952-53 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante una corrispondente riduzione per lire 644 milioni. 70 milioni e 80 milioni, rispettivamente dei

ART. 115.

Identico.

ART. 116.

Identico.

ART. 117.

Identico.

ART. 118.

Identico.

capitoli 229, 174 e 180 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 119.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953, salvo le disposizioni di cui ai primi tre commi della nota alla annessa tabella n. 1, le quali hanno effetto dal 1° gennaio 1952.

ART. 119.

Identico.

TABELLA N. 1

approvata dal Senato della Repubblica.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri	Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di artiglieria e della motorizzazione); Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	61	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	59	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	56	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

Nota. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei Servizi, fermo restando per i subalterni il limite di età di anni 51 per essi precedentemente previsto.

Per gli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, i limiti di età sono così stabiliti: colonnello, anni 59; tenente colonnello, anni 58; maggiore, anni 55; capitano, anni 50; subalterni, anni 48.

Agli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di due anni, fermi restando per il grado di colonnello delle Armi diverse da quella dei carabinieri e per i subalterni dei Servizi i preesistenti limiti di età, rispettivamente di anni 59 e di anni 53, ed escluso dall'anzidetto aumento di due anni il grado di colonnello dei Servizi.

Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli ufficiali dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario aventi grado di tenente e di sottotenente e che alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, rivestivano nel servizio permanente uno dei gradi predetti, il limite di età è di anni 51.

TABELLA N. 1

modificata dalla V Commissione della Camera.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri	Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di artiglieria e della motorizzazione); Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	**60**	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	**58**	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	56	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

Nota. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei Servizi, fermo restando per i subalterni il limite di età di anni 51 per essi precedentemente previsto.

Per gli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, i limiti di età sono così stabiliti: colonnello, anni 59; tenente colonnello, anni 58; maggiore, anni 55; capitano, anni 50; subalterni, anni 48.

Agli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di due anni, fermi restando per il grado di colonnello delle Armi diverse da quella dei carabinieri e per i subalterni dei Servizi i preesistenti limiti di età, rispettivamente di anni 59 e di anni 53, ed escluso dall'anzidetto aumento di due anni il grado di colonnello dei Servizi.

Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli ufficiali dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario aventi grado di tenente e di sottotenente e che alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, rivestivano nel servizio permanente uno dei gradi predetti, il limite di età è di anni 51.

TABELLA N. 2

approvata dal Senato della Repubblica e accolta dalla V Commissione della Camera.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e grado corrispond.	60	—	63	—	63	—	65	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e grado corrispondente .	58	—	61	—	61	—	63	—	63	—	63	—	—
Capitano di vascello e grado corrispond. .	55	—	58	—	58	—	60	60	60	—	60	—	—
Capitano di fregata e grado corrispond. .	52	57	55	57	55	57	57	57	57	57	57	57	—
Capitano di corvetta e grado corrispond.	50	56	52	56	52	56	56	56	56	56	56	56	—
Tenente di vascello e grado corrispondente	45	52	50	52	50	52	52	52	52	52	52	52	60
Subalterni	45	50	48	50	48	50	50	50	50	50	50	50	58

Nota. — Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano lo stesso grado ricoperto alla data d'entrata in vigore della legge (*sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina*) continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado medesimo anteriormente a tale ultima data. Per gli ufficiali di detto ruolo, che alla data di entrata in vigore della legge (*sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina*) rivestivano nel servizio permanente il grado di tenente, il limite di età è di anni 53 anche nel grado di capitano da essi successivamente conseguito.

Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano lo stesso grado ricoperto alla data di entrata in vigore della legge (*sul riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina*) continua ad applicarsi il limite di età già previsto per il grado medesimo nel ruolo di provenienza.

I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono rispettivamente: di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni.

All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.

TABELLA N. 3

approvata dal Senato della Repubblica e accolta dalla V Commissione della Camera.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

GRADO	Arma Aeronautica				Genio Aeronautico		Commissariato Aeronautico		Corpo sanitario Aeronautico
	Ruolo Naviganti	Ruolo naviganti speciale	Ruolo Servizi	Ruolo Specialisti	Ruolo Ingegneri	Ruolo Assistenti tecnici	Ruolo Commissariato	Ruolo Amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di armata aerea	60	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	57	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggiore generale	56	—	63	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	51	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore	49	52	56	—	52	56	56	56	56
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni	45	47	50	58	48	50	50	50	50

Nota. — Per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario, aventi grado di colonnello e che tale grado rivestivano alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952 n. 989, il limite di età è di anni 61.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è, in tutti i gradi, di anni 58.

All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'Aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

TABELLA N. 4

approvata dal Senato della Repubblica e accolta dalla V Commissione della Camera.

ETÀ DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PER IL PASSAGGIO DALLA CATEGORIA DI COMPLEMENTO A QUELLA DELLA RISERVA DI COMPLEMENTO

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo o servizio	Gradi	Età	*Nota*
ESERCITO	Armi (ad eccezione dei carabinieri)	Subalterni	38	—
		Capitani	45	—
		Ufficiali superiori	50	—
	Carabinieri e Servizi	Subalterni	40	—
		Capitani	47	—
		Ufficiali superiori	52	—
MARINA	Tutti (escluso il Corpo equipaggi militari marittimi)	Ufficiali inferiori	50	—
		Ufficiali superiori	55	—
	Corpo equipaggi militari marittimi	Tutti	58	—
AERONAUTICA	Ruolo naviganti	Ufficiali inferiori	45	Soltanto per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'ultima parte del quarto comma dell'articolo 61.
		Ufficiali superiori	52	
	Tutti gli altri ruoli.	Ufficiali inferiori	50	—
		Ufficiali superiori	55	—

TABELLA N. 5

approvata dal Senato della Repubblica e accolta dalla V Commissione della Camera.

ARMA, CORPO, RUOLO, SERVIZIO CUI DEVONO APPARTENERE GLI UFFICIALI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Arma, corpo, ruolo, servizio cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio	ARMA, CORPO, RUOLO, SERVIZIO CUI DEVONO APPARTENERE GLI UFFICIALI COMPONENTI IL CONSIGLIO	
	Presidente	Membri
ESERCITO:		
Arma Carabinieri	Ad una qualsiasi delle Armi	Scelti promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi.
» Fanteria	»	
» Cavalleria	»	
» Artiglieria	»	
» Genio	»	
Servizi	»	Due da scegliere promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi e due da scegliere tra gli ufficiali del Servizio cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.
MARINA:		
Corpo di Stato Maggiore	Stato Maggiore	Stato Maggiore.
» del Genio Navale	»	Due da scegliere tra gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore e due da scegliere tra gli ufficiali del corpo cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.
» delle Armi Navali	»	
» Sanitario	»	
» di Commissariato	»	
» delle Capitanerie di Porto	»	
Corpo Equipaggi Militari Marittimi	»	Stato maggiore.
AERONAUTICA:		
Arma Aeronautica:		
Ruolo Naviganti	Ruolo Naviganti	Ruolo naviganti.
» Servizi	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo servizi.
» Specialisti	»	Ruolo naviganti.
Genio Aeronautico:		
Ruolo Ingegneri	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo ingegneri
» Assistenti tecnici	»	Due del ruolo naviganti e due del corpo del genio aeronautico.
Corpo di Commissariato:		
Ruolo Commissariato	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo commissariato.
» Amministrazione	»	Due del ruolo naviganti e due del corpo di commissariato.
Corpo Sanitario Aeronautico:		
Ruolo Ufficiali medici	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo ufficiali medici.